



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 100 / 2018

OGGETTO: ATTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GESTIONALI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ?PROVINCIA DI LIVORNOSVILUPPO SRL 2018-2020

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Viste le deliberazioni di Consiglio provinciale n. 14 del 24/4/2018 che approva il bilancio di previsione 2018-2020 e n.15 che approva la 1° variazione al bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto legislativo 175/2016 relativo al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e il D. lgs. 100/2017 che detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 30 del 2/10/2017 con cui si approva il Piano Straordinario di Razionalizzazione delle Partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 175/2016;

Visto il D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012 in materia di governance delle società controllate, che ha integrato il D.Lgs. 267/2000 all'art.147 quater in materia di "Controlli sulle società partecipate non quotate";

Visto il vigente Regolamento dei Controlli interni con particolare riferimento all'art. 6 dello stesso;

Considerato che l'Amministrazione provinciale detiene il 70% delle quote della società "Provincia di Livorno sviluppo srl" che svolge servizi amministrativi strumentali di supporto alle funzioni istituzionali dell'Ente con le caratteristiche della società "in house";

Visto l'articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, con il quale "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di

quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”;

Visto anche il co 6 dell'art.19, per il quale: *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

Considerato ai sensi del co 7 art 19 sopra citato che *“I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie”;*

Ritenuto che l'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art.19 citato, debba definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, contemperando l'esigenza di contenere la spesa con l'erogazione di un livello qualitativamente soddisfacente delle prestazioni;

Considerato che i suddetti obiettivi sono fissati con riferimento alle voci di bilancio relative al “complesso delle spese di funzionamento” riconducibili, ai “Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci”, “Costi per servizi”, “Costi per il godimento di beni di terzi” e “Costi per il personale” di cui ai punti B6-B7-B8-B9 dello schema di conto economico disciplinato dall'art. 2425 del codice civile;

Precisato che il quadro normativo permette di mantenere un orientamento elastico, al fine di mantenere una corrispondenza, comunque caratterizzata da efficienza, con i volumi di attività e di fatturato sviluppato dalle società;

Considerato che il co. 5 dell'art. 19 del Dlgs 175/2016:

- configura la possibilità di compensare le varie voci di spesa consentendo che, con la razionalizzazione di alcune tipologie di spesa, si possano generare risparmi che possano essere investiti per il sostenimento di altre voci di spesa sopra indicate, all'interno dello schema di conto economico;
- prefigura un'articolazione pluriennale degli obiettivi, in modo tale che il contenimento possa realizzarsi nell'ambito di una programmazione temporale dei fabbisogni che generi i risparmi di spesa da reinvestire non solo nell'esercizio successivo ma anche in uno di quelli ricompresi nel periodo di programmazione;

Richiamato l'art.25 del D.Lgs.175/2016 che detta norme transitorie in materia di personale, quale il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 30/6/2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'attribuzione di indirizzi gestionali finalizzati al contenimento del complesso delle spese di funzionamento come rappresentato nell'allegato n. 1 al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il verbale del Gruppo di controllo sulle Società Partecipate del 01/06/2018, conservato agli atti, che riassume le fasi dell'istruttoria svolta dal Gruppo di controllo e le cui conclusioni sono evidenziate negli indirizzi strategico-gestionali riassunti nell'allegato 1;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

1. di approvare l'allegato n. 1 che rappresenta gli indirizzi di carattere gestionale attribuiti alla società "in house providing" Provincia di Livorno sviluppo srl per il periodo 2018-2020;
2. di trasmettere il presente decreto alla società in house Provincia di Livorno Sviluppo;

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/06/2018

IL PRESIDENTE
FRANCHI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 1

INDIRIZZI GESTIONALI PER LA SOCIETA' "IN HOUSE" PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

La società Provincia di Livorno sviluppo s.r.l. ha un capitale sociale di € 76.500 ed è controllata al 70% dall'Amministrazione provinciale mentre il restante 30% è detenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale.

La società costituita nell'anno 2000 e la cui durata è prevista fino al 2040, promuove e coordina tutti gli strumenti utili alla realizzazione di programmi e progetti comunitari, nazionali o regionali, sia nel caso in cui i Soci assumano il ruolo di enti presentatori o attuatori sia con iniziativa diretta, nel caso di bandi emanati da Autorità estere con riferimento alle funzioni dei soci.

Essa programma e gestisce la formazione e l'aggiornamento professionale, le iniziative di orientamento professionale e l'educazione permanente.

Per la professionalità acquisita e l'esperienza maturata, la società svolge un'attività di supporto indispensabile per l'amministrazione anche e soprattutto nel contesto in cui la Provincia di Livorno è chiamata ad operare con risorse umane che risultano sottodimensionate rispetto alle dotazioni necessarie al normale funzionamento dei servizi istituzionali. Pertanto l'Amministrazione provinciale ha deliberato, con la revisione straordinaria delle proprie società partecipate effettuata nell'ottobre 2017, di mantenere la partecipazione in detta società.

La società opera prevalentemente nella gestione di servizi pubblici non lucrativi che i soci le affidano, e che devono essere gestiti secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché in attività finanziate dai Fondi Comunitari che notoriamente non consente la realizzazione di utili ma solo la copertura delle spese per gli interventi realizzati.

La società gestisce risorse attivate e introitate derivanti da:

- Trasferimenti di risorse comunitarie attraverso i progetti da svolgere per conto di soci e/o acquisiti sui canali esteri;
- Entrate derivanti da incarichi di servizio svolti in qualità di soggetto strumentale del socio .

La società ha presentato il bilancio al 31/12/2017 dal quale si evince il conseguimento di un utile di € 62.986 e da atto che, per quanto previsto dall'art 16 co 3 del D.Lgs. 175/2016e ss mm ii, oltre l'80% del fatturato è conseguito per lo svolgimento di attività affidate dall'ente pubblico socio.

Dalla Relazione sulla gestione 2017 risulta inoltre che La Società ha presentato, nel corso del 2017 e dei primi mesi del 2018, numerosi progetti a valere su Programmi Comunitari che hanno permesso alla Società di consolidare ulteriormente un numero considerevole di contatti con i vari Soggetti che operano nel settore ed al tempo stesso acquisire di nuovi, anche per quanto attiene l'attività transnazionale che è ulteriormente cresciuta.

L'articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di*

quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,”;

Per “spese di funzionamento” si intendono quelle di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9, e 14 del Conto economico secondo lo schema di bilancio ex art. 2425 del Codice Civile e le spese di personale, facenti parte delle spese di funzionamento, sono quelle relative alla voce B punto 9 del Conto economico;

Tutto ciò premesso, per il triennio 2018-2020 la società dovrà svolgere la propria gestione garantendo:

1. la realizzazione di un risultato economico non negativo;
2. di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
3. di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato fino al 30/06/2018 se non attingendo dagli elenchi dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, salvo che per profili non disponibili nei suddetti elenchi ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 175/2016 e in ogni caso previa autorizzazione della Provincia di Livorno;
4. che il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, a meno che l’incremento della voce B9 non sia compensato da risparmi di spesa rinvenibili nelle altre voci di costo di cui alla lettera B, punti 6,7,8,14 del Conto Economico e fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall’applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro;
5. che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello sia finalizzata al contenimento della spesa del personale come indicato al punto 4.;
6. che il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2018 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017. Solamente nel caso che dai bilanci approvati si dimostri un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell’incremento del valore della produzione, anche in deroga all’obiettivo di cui al n. 4